



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SANT'ANTIOCO-CALASETTA
Via Virgilio, 17 - SANT'ANTIOCO (CA) 09017 ☎ 0781- 83095 ☎ 0781-802046 ☎
Codice meccanografico ministeriale CAIC87700N -Codice fiscale 90027650929
Indirizzo di posta elettronica caic87700n@istruzione.it
Indirizzo di posta elettronica certificata caic87700n@pec.istruzione.it
Sito web www.icsantantiococalasetta.edu.it

Circolare interna n. 64
Anno Scolastico 2023/2024

Sant'Antioco, 04/11/2023
Al Personale Docente
Al Personale ATA
SEDE
Atti/Sito

OGGETTO: OBBLIGO DI VIGILANZA SUI MINORI – DISPOSIZIONE DI SERVIZIO PERMANENTE.

Ho avuto modo di constatare personalmente che esistono perplessità, da parte di alcuni docenti, nell'accogliere in classe qualche alunno proveniente da classi di colleghi assenti. Situazione che può verificarsi, naturalmente, solo qualora non fosse possibile provvedere alla "copertura" dell'assenza con docenti a ciò specificatamente destinati.

In tal caso, incombe sull'Amministrazione scolastica ***l'obbligo assoluto*** di assicurare comunque, a tutti gli alunni, una adeguata forma di vigilanza per tutelarne l'incolumità e per non incorrere nelle responsabilità penali e civili derivanti da condotta omissiva.

Ciò premesso, informo tutto il personale che ho conferito ai docenti responsabili di plesso ed a quelli preposti alla vigilanza specifica delega a disporre – qualora ciò si renda necessario per quanto sopra detto – la riassegnazione (in piccoli gruppi) degli alunni senza docente agli insegnanti che prestano servizio nelle classi regolarmente funzionanti.

Tale modalità organizzativa costituisce ***"delega di funzioni"*** ed è conforme alle previsioni legislative di cui all'art. 25, c. 5 del d.lgs. 165/2001. Sottolineo che le disposizioni che saranno impartite dai miei collaboratori non necessiteranno di alcuna ulteriore approvazione da parte mia e dovranno essere osservate tempestivamente e scrupolosamente da tutto il personale, in accordo con quanto previsto dall'art. 2104, c. 2 del codice civile. Ricordo che per dette disposizioni – come, d'altronde, per tutte le misure in materia di gestione del personale – non sussiste alcun obbligo di forma scritta.

Colgo l'occasione per ribadire che il vigente regime di responsabilità civile è particolarmente severo nei confronti dei "precettori" (termine legale che ricomprende tutti i docenti), stante l'applicabilità dell'art. 2048 del codice civile. Esso comporta, in particolare, che la responsabilità del singolo docente nei confronti degli alunni (anche di quelli ulteriormente assegnatigli in caso di necessità) sussiste pienamente dal momento in cui lo stesso è stato informato della disposizione – anche verbale per quanto visto prima – adottata dal dirigente o dai suoi delegati.

Inoltre, per pacifica giurisprudenza di legittimità, la responsabilità degli insegnanti non è limitata alle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere.

L'obbligo di sorveglianza, infatti, perdura – senza soluzione di continuità – dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove non sussistono situazioni di pericolo, ritorna alla sorveglianza parentale.

La presente disposizione, impartita allo specifico fine di garantire ai minori la doverosa tutela del diritto all'incolumità, ha valore permanente.

Si ringrazia per la sperimentata e sempre fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Tiziana Meloni